

REGOLAMENTO (CE) N. 38/2007 DELLA COMMISSIONE

del 17 gennaio 2007

recante apertura di una gara permanente per la rivendita per esportazione di zucchero detenuto dagli organismi di intervento belga, ceco, spagnolo, irlandese, italiano, ungherese, polacco, slovacco e svedese

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 40, paragrafo 1, lettera g) e paragrafo 2, lettera d),

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 39, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 952/2006 della Commissione, del 29 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda la gestione del mercato interno dello zucchero e il regime delle quote ⁽²⁾, gli organismi d'intervento possono vendere lo zucchero soltanto dopo che la Commissione abbia adottato una decisione in tal senso.

(2) Il Belgio, la Repubblica ceca, l'Irlanda, l'Italia, la Polonia, la Slovacchia, la Spagna, la Svezia e l'Ungheria dispongono di scorte di intervento di zucchero. Per rispondere alle esigenze del mercato, è opportuno aprire una gara permanente affinché le scorte suddette siano rese disponibili per l'esportazione.

(3) Allo scopo di impedire eventuali abusi connessi alla reimportazione o reintroduzione nella Comunità di prodotti del settore dello zucchero che possono beneficiare di restituzioni all'esportazione è necessario non fissare restituzioni all'esportazione per i paesi dei Balcani occidentali.

(4) Per tenere conto della situazione del mercato comunitario, occorre che la Commissione fissi una restituzione massima all'esportazione per ciascuna gara parziale.

(5) Occorre che gli organismi di intervento belga, ceco, irlandese, italiano, polacco, slovacco, spagnolo, svedese e ungherese comunichino le offerte alla Commissione. È necessario mantenere l'anonimato degli offerenti.

(6) Ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 952/2006, nel bando di gara occorre stabilire il prezzo che deve essere pagato dall'aggiudicatario.

(7) Ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 2, lettera e), del regolamento (CE) n. 952/2006, è opportuno stabilire il periodo di validità dei titoli di esportazione.

(8) Per assicurare la corretta gestione dei quantitativi di zucchero all'intervento occorre prevedere che gli Stati membri comunichino alla Commissione i quantitativi effettivamente venduti ed esportati.

(9) A norma dell'articolo 59, secondo comma, del regolamento (CE) n. 952/2006, il regolamento (CE) n. 1262/2001 della Commissione, del 27 giugno 2001, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio relative all'acquisto e alla vendita di zucchero da parte degli organismi d'intervento ⁽³⁾, resta di applicazione per lo zucchero accettato all'intervento anteriormente al 10 febbraio 2006. Questa distinzione risulta tuttavia superflua per la rivendita dello zucchero di intervento e la sua attuazione creerebbe difficoltà amministrative per gli Stati membri. È pertanto opportuno escludere l'applicazione del regolamento (CE) n. 1262/2001 alla rivendita dello zucchero di intervento di cui al presente regolamento.

(10) È opportuno che i quantitativi disponibili per uno Stato membro che possono essere aggiudicati quando la Commissione fissa la restituzione massima all'esportazione tengano conto dei quantitativi aggiudicati in applicazione del regolamento (CE) n. 1039/2006 della Commissione, del 7 luglio 2006, relativo all'apertura di una gara permanente per la rivendita sul mercato comunitario di zucchero detenuto dagli organismi di intervento belga, ceco, tedesco, spagnolo, irlandese, italiano, ungherese, polacco, sloveno, slovacco e svedese ⁽⁴⁾.

(11) Il comitato di gestione per lo zucchero non si è pronunciato entro il termine stabilito dal suo presidente,

⁽¹⁾ GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2011/2006 (GU L 384 del 29.12.2006, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 39.

⁽³⁾ GU L 178 del 30.6.2001, pag. 48. Regolamento abrogato dal regolamento (CE) n. 952/2006.

⁽⁴⁾ GU L 187 dell'8.7.2006, pag. 3. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1555/2006 (GU L 288 del 19.10.2006, pag. 3).